

2000-2009 e rinunciati dalle Comunità Montane stesse e dai Comuni montani capoluogo di provincia;

- alla contabilizzazione delle economie accertate relative a progetti conclusi;

- all'individuazione delle risorse complessive a disposizione di ogni zona omogenea e dei Comuni montani capoluogo di provincia;

Rilevato che per quanto sopra il Fondo 2010 viene ripartito come riportato in Allegato A - Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il bando per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica saranno adottati con decreto del dirigente competente in conformità all'art. 5 «Attuazione degli interventi per la montagna» della l.r. 25/2007;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:

- di ripartire tra le zone omogenee, come individuate ai sensi della l.r. 6/2002, e i Comuni montani capoluogo di provincia la somma di 19 milioni di euro concernente il «Fondo regionale per la montagna» di cui agli artt. 4 e 12 della l.r. 25/2007 relativa all'annualità 2010 che troverà copertura sull'apposito capitolo n. 6.5.6.3.114 4454 del bilancio 2011-2012, così come riportato in Allegato A - Tabella 1, unitamente alla contabilizzazione delle somme relative alle economie realizzate ed alle rinunce riferite ai riparti del Fondo del periodo 2000-2009, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il dirigente competente adoterà, con successivo provvedimento, il bando per la presentazione dei progetti e la relativa modulistica in conformità all'art. 5 «Attuazione degli interventi per la montagna» della l.r. 25/2007;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

Tabella 1: Riparto «Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali» riparto 2010 e somme relative alle economie e alle rinunce riferite ai riparti del Fondo per la montagna 2000-2009

	ZONA OMOGENEA	Somme relative alle economie realizzate e alle rinunce riferite ai riparti del Fondo per la montagna 2000-2009	Stanziamento 2010 Riparto fondo per la montagna	Totale a disposizione
1	DELL'OLTREPÒ PAVESE	10.816,19	833.595,00	844.411,19
2	ALTO GARDA BRESCIANO	138.057,25	647.435,00	785.492,25
3	DI VALLE SABBIA	125.000,00	793.758,00	918.758,00
4	DELLA VALLE TROMPIA	53.291,76	777.581,00	830.872,76
5	DI VALLE CAMONICA	100.479,46	1.337.117,00	1.437.596,46
6	DEL SEBINO BRESCIANO	23.330,69	453.998,00	477.328,69
7	DEI LAGHI BERGAMASCHI	95.328,78	1.150.244,00	1.245.572,78
8	VALLE SERIANA	14.354,00	1.318.158,00	1.332.512,00
9	DI SCALVE	38.572,21	667.703,00	706.275,21
10	VALLE BREMBANA	7.059,55	855.262,00	862.321,55
11	VALLE IMAGNA	27.994,38	374.359,00	402.353,38
12	LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	338.057,78	846.432,00	1.184.489,78
13	VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	14.492,28	631.759,00	646.251,28
14	TRIANGOLO LARIANO	70.372,41	601.674,00	672.046,41
15	LARIO INTELVESE	60.500,00	461.847,00	522.347,00
16	VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	317.827,82	1.018.261,00	1.336.088,82
17	ALTA VALTELLINA	112.776,00	1.204.815,00	1.317.591,00
18	VALTELLINA DI TIRANO	233.867,92	714.434,00	948.301,92
19	VALTELLINA DI SONDRIO	95.874,23	986.587,00	1.082.461,23
20	VALTELLINA DI MORBEGNO	0,00	732.246,00	732.246,00
21	DELLA VALCHIAVENNA	75.399,80	865.971,00	941.370,80
22	DEL PIAMBELLO	27.691,15	719.774,00	747.465,15
23	VALLI DEL VERBANO	801.604,36	878.371,00	1.679.975,36
37	COMO	40.118,36	3.854,00	43.972,36
39	LECCO	139.945,98	37.825,00	177.770,98
43	SONDRIO	14.533,76	76.680,00	91.213,76
45	VARESE	10.260,00	10.260,00	20.520,00
		2.987.606,11	19.000.000,00	21.987.606,11

(BUR20100114)

D.g.r. 1 dicembre 2010 - n. 9/939

Approvazione del Piano Regionale Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi dell'art. 117 comma 1 legge regionale 33/2009

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» ed in particolare l'art. 117, comma 1 con il quale viene stabilito che: «Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente, approva il Piano Regionale Triennale degli interventi in materia di:

1. educazione sanitaria e zoofila;
2. controllo demografico della popolazione animale;
3. prevenzione del randagismo»;

Richiamata la d.g.r. n. 8/6280 del 21 dicembre 2007 recante «Nomina della Consulta Regionale per la difesa degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo», con la quale è stata nominata la consulta regionale ai sensi dell'art. 16, comma 6 legge regionale 16/2006 (ora art. 117 comma 6 della legge 30 dicembre 2009, n. 33), così come da ultimo modificata con d.g.r. n. 8/7443 del 13 giugno 2008;

Preso atto del documento, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante «Piano Regionale Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» predisposto con la collaborazione tecnica della Con-

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

sulta Regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo di cui alla d.g.r. sopra richiamata;

Dato atto altresì che per l'assunzione del presente provvedimento il citato art. 117, comma 1, legge regionale 33/2009 prevede che sia acquisito il parere della Commissione Consiliare competente;

Dato atto che, in data 20 ottobre 2010, la III Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, raccomandando un incremento del finanziamento destinato alla promozione degli Uffici Diritti Animali (UDA) e riducendo, corrispondentemente, il finanziamento destinato al risanamento o alla realizzazione di canili mediante convenzione con associazioni;

Ritenuto di mantenere invariata l'originaria destinazione dei finanziamenti, allo scopo di sostenere, in una prima fase, la realizzazione di una rete di canili in grado di soddisfare le richieste del territorio regionale, rimandando a interventi successivi il potenziamento della rete degli UDA, anche avvalendosi di eventuali risorse non utilizzate per i progetti di interventi sui canili;

Vagliate e assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di approvare il documento recante «Piano Regionale Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» - allegato 1, parte integrante del presente atto deliberativo.

2. Di demandare alla Direzione Generale Sanità l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle procedure di cui al presente provvedimento.

3. Di dare atto che le spese derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal piano triennale in oggetto, nella misura di € 6.149.800,00, sono assicurate dalle disponibilità ex legge 81/91, già stanziata nel bilancio regionale 2010 al capitolo di spesa 5.1.3.2.62.3739.

4. Di dare atto altresì che, allo scopo di ampliare gli interventi del presente piano, in sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi 2011/2012 le disponibilità finanziarie potranno essere incrementate con appositi stanziamenti autonomi.

5. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia www.sanita.regione.lombardia.it.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

PIANO REGIONALE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILO, DI CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE E DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Con la l.r. n. 33/2009, Titolo VIII, capo II «Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» Regione Lombardia disciplina e promuove la prevenzione del randagismo e la protezione e la tutela degli animali d'affezione; a tal fine affida alla Giunta, con la collaborazione tecnica della Consulta regionale, il compito di approvare il «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» che, sulla base dei dati risultanti dall'anagrafe canina e dal censimento delle colonie feline presenti sul territorio, nonché dalle strutture di ricovero pubbliche e private, prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) le risorse per l'attuazione dei tre ambiti d'intervento determinati dalla legge regionale (educazione sanitaria e zoofila, controllo demografico della popolazione animale e prevenzione del randagismo);
- c) i tempi di attuazione delle fasi del piano secondo criteri di priorità e le relative scadenze;
- d) l'individuazione dei criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) le modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- f) le modalità che consentano una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- g) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991 e delle norme vigenti;

- h) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- i) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

Il «piano», in conformità alla l.r. n. 33/2009 definisce, nella sostanza, le azioni per contrastare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono degli animali d'affezione, attraverso l'utilizzo della specifiche risorse assegnate annualmente dallo Stato ai sensi della l. n. 281/1991.

Il presente documento è stato approntato con la collaborazione tecnica della Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo, costituita, ai sensi della l.r. n. 33/2009, con d.g.r. n. 8/6280 del 21 dicembre 2007.

INDICE

I. PREMessa

- La convivenza fra uomo ed animale: problemi sanitari e sociali
- Come intervenire
- Le strategie dell'intervento regionale definite nella legge n. 33/2009
- Le competenze (Regione, ASL, Comuni, Province)
- Le risorse per l'attuazione degli interventi
- Tempi per l'attuazione degli interventi

II. GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NELLA LEGGE N. 33/2009

III. INTERVENTI DEL PIANO TRIENNALE

- 1. Educazione sanitaria e zoofila
- 2. Controllo demografico della popolazione animale
- 3. Prevenzione del randagismo (Identificazione degli Animali - Anagrafe Canina Regionale, Uffici Diritti Animali, Canili comunali - Realizzazione/ristrutturazione)

Tab. 1 - Aree di intervento, progetti finanziabili, finanziamenti

Tab. 2 - Totale finanziamenti per Area di intervento

Allegato A

Allegato B

I - PREMessa

La convivenza fra uomo ed animale: problemi sanitari e sociali

Negli ultimi decenni gli animali definiti da «affezione» hanno assunto un posto sempre più di rilievo nella nostra società ed è cresciuto il numero di persone che vive con animali domestici. Il mutare delle condizioni di convivenza fra uomo e animale, soprattutto nei contesti urbani, ha contribuito a far crescere anche la sensibilità nei confronti di questi ultimi e a far maturare l'esigenza per il legislatore di introdurre, nell'ordinamento giuridico statale e regionale, il riconoscimento della dignità degli animali, la necessità di proteggerli e tutelarne il loro benessere. Tuttavia nella società moderna si verifica anche che cani e gatti siano considerati un bene di consumo e come tale vengano acquistati, senza considerarne le necessità specifiche. Pertanto, ad una crescente attenzione verso gli animali fa da contraltare una pratica ancora diffusa di abbandoni. Il randagismo, qualora non contrastato, può rappresentare un problema rilevante sul piano sanitario e sociale a causa degli effetti negativi che da esso derivano: il peggioramento del livello di igiene urbana, l'aumento del rischio di diffusione delle zoonosi e di episodi di aggressione alle persone, i danni al patrimonio zootecnico e quelli più difficilmente quantificabili, ma altrettanto rilevanti, all'ecosistema. Occorre inoltre considerare l'impatto negativo che questo fenomeno può determinare sull'immagine del territorio, sia per il degrado ambientale, sia in quanto indicatore di una scarsa sensibilità nei confronti degli animali che spesso è correlata ad un senso civico insufficiente.

Se i cani vaganti rappresentano un pericolo sulle strade e un potenziale veicolo di diffusione di malattie, quelli catturati (tra i quali vi sono purtroppo quelli abbandonati dall'uomo) hanno bisogno di essere ricoverati in strutture adeguate e curati nel modo migliore possibile. È necessario pertanto promuovere una cultura della responsabilità, sostenere l'anagrafe canina, incentivare le adozioni, ridurre i tempi di permanenza degli animali nei ricoveri, condannare e contrastare i comportamenti dannosi, compresi quelli che determinano insalubrità, talvolta, anche nei canili.

È il caso inoltre di sottolineare che «la lotta al randagismo e

VDA Net - Ufficio Formazioni

controllo della popolazione canina e il controllo delle popolazioni sinantropiche e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente» sono attività che rientrano nelle aree d'intervento del Livello Essenziale di Assistenza (LEA) della «Sanità pubblica veterinaria - Sanità animale», cioè tra le prestazioni del SSN che devono essere garantite in modo uniforme sul territorio nazionale.

Come intervenire

La lotta al randagismo e la tutela degli animali da affezione rientra nella più generale cultura della responsabilità di cittadinanza e si regge su quattro pilastri:

1. Anagrafe canina
2. Controllo della riproduzione
3. Educazione ad un corretto rapporto uomo/animale
4. Sanzioni

Il randagismo dei cani è diffuso in tutta Italia, con variazioni anche notevoli tra le diverse regioni.

La Lombardia, pur collocandosi fra le regioni con il minor numero di cani vaganti, deve comunque catturare ogni anno circa 11.000 cani sul proprio territorio e gestirli nei canili sanitari e rifugio, nei quali sono presenti i cani già ricoverati negli anni precedenti, non reclamati dal proprietario e non adottati.

Considerando che circa 7.500 sono cani smarriti e vengono resi al proprietario, quelli che restano sono da considerarsi cani abbandonati da proprietari che non hanno ancora assorbito una cultura della responsabilità. Questi cittadini possono entrare facilmente in possesso di un cane, perché vi è una produzione costante ed esuberante di nuovi soggetti, e altrettanto facilmente, alle prime difficoltà, tendono ad abbandonarli. Sono i cani che si ritrovano nelle strade e nei canili e che andranno a gravare sulle risorse pubbliche.

Ogni investimento per controllare e ridurre il fenomeno genera redditività, in quanto comporta per la pubblica amministrazione notevoli risparmi nel tempo, considerando non solo le spese sostenute per l'accalappiamento e per il mantenimento dei cani presso i rifugi, ma anche i costi sociali generati dal vagantismo, come ad esempio gli incidenti stradali o le aggressioni.

Fino a che gli interventi di educazione ad un corretto rapporto uomo/animale non sortiranno l'effetto di accrescere il numero delle persone responsabili, l'obiettivo a breve termine che si pone il legislatore è quello di diminuire le nascite e cioè di fare in modo che nascano annualmente solo cani destinati ai proprietari responsabili. Questo significa da un lato aumentare il numero delle persone responsabili, dall'altro tendere alla «crescita zero» della popolazione canina.

Modificare il modo di gestire le nascite dei cani è un obiettivo di interesse pubblico, da raggiungere anche agendo sulla responsabilità dei proprietari, creando la consapevolezza che il controllo della riproduzione degli animali è un dovere etico, intimamente connesso con la cultura dell'adozione responsabile.

E non è solo il bravo proprietario a dover essere responsabile, ma anche tutti gli operatori del settore, con in prima linea il veterinario di fiducia, che prima di consigliare o assecondare nuove cucciolate, dovrebbe contribuire a informare sulla opportunità del controllo delle nascite.

Anche il legislatore potrebbe farsi carico di approntare nuovi strumenti per disincentivare la produzione di cani, come ad esempio la reintroduzione della tassa di possesso, e l'esonero dal suo pagamento nel caso che l'animale sia sterilizzato.

Nell'ambito della tutela degli animali da affezione, il legislatore riserva un'attenzione a parte sui gatti che vivono liberamente nelle colonie. Tali animali sono tutelati dalla legge, ma spesso, se non vengono adeguatamente gestiti, creano inconvenienti di tipo igienico-sanitario, causando rimostranze nei cittadini, che, nei casi più estremi, si possono anche tradurre in atti di crudeltà.

Una colonia di gatti si può ritrovare in ogni luogo urbanizzato ove sia presente una «nicchia ecologica» adatta, cioè un territorio in cui vengono offerte risorse ambientali necessarie per la sopravvivenza e vi sia disponibilità di alimenti. In mancanza di «nemici naturali» e con sovrabbondanza di cibo, la popolazione tende a crescere numericamente, fintanto che il sovraffollamento non rende gli animali più vulnerabili all'aggressione da parte di agenti patogeni che, aumentando il tasso di mortalità, ne riequilibrano la consistenza, al prezzo di inutili sofferenze e rischi igienico-sanitari.

Anche in questo caso il legislatore ha previsto che, accanto ad un percorso di educazione ad un corretto rapporto uomo/animale, vi sia un intervento sul controllo delle nascite, al fine di impedire il sovraffollamento, garantire un adeguato

benessere agli animali ed una serena convivenza con la cittadinanza.

Accanto alla realizzazione di un insieme di interventi integrati, che richiedono l'impiego di risorse, non va sottovalutata l'utilità dell'applicazione di sanzioni, per aumentare l'efficacia degli interventi stessi. Di tale attività sono disponibili per ora i dati relativi alle sanzioni comminate dalle ASL per le infrazioni alla l.r. n. 33/2009, che rispetto al 2007, sono passate, nel 2008 da 803 a 1322.

Le strategie dell'intervento regionale definite nella legge n. 33/2009

La lotta al randagismo e la tutela degli animali da affezione hanno una dimensione territoriale regionale e vanno viste con un'ottica di piano, per migliorare l'impiego delle risorse a disposizione. Il piano deve quindi favorire il coinvolgimento degli attori interessati al fenomeno, prevedendo la sinergia tra pubblico e privato, ciascuno secondo il proprio ruolo:

- il pubblico, sulla base del principio della sussidiarietà verticale, quale titolare delle funzioni attribuite dalla *legislazione esclusiva* e regolatore del sistema,
- la libera professione veterinaria ed il volontariato, sulla base del principio della sussidiarietà orizzontale.

Con la legge regionale n. 33/2009, Regione Lombardia ha definito le strategie per rispondere ad una duplice necessità:

- **contrastare il fenomeno del randagismo canino e il proliferare delle colonie feline:** a tal fine il legislatore:
 - ha individuato nella **conoscenza del fenomeno** la prima strada da percorrere per poterlo governare: la mappatura del randagismo canino, il censimento delle colonie feline, l'informatizzazione dell'anagrafe canina ne sono i principali strumenti;
 - ha previsto poi gli **interventi di natura sanitaria**, quali la cura, la profilassi e la sterilizzazione di cani e gatti, attraverso l'azione di ASL e Comuni anche in collaborazione con i cittadini e le associazioni;
- **contrastare i comportamenti umani dannosi per gli animali d'affezione:** a tal fine la legge ha previsto:
 - **interventi di promozione** dei comportamenti virtuosi e della cultura del rispetto verso gli animali: dall'informazione e sensibilizzazione dei cittadini, alla formazione degli operatori;
 - **interventi di natura regolativa**, per stabilire le condizioni di mantenimento adeguate al benessere degli animali, sia quando si trovano presso i relativi possessori o detentori, sia quando si trovano in strutture sanitarie e di ricovero;
 - **sanzioni**, al fine di perseguire quei comportamenti che si configurano come veri e propri maltrattamenti.

Le competenze

- **In capo alla Regione**

La Regione:

- istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, ne definisce le modalità di funzionamento e provvede al suo collegamento con la CRS-SISS;
- definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi per animali;
- costituisce la Consulta regionale;
- redige il «Piano regionale triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo» in collaborazione con la Consulta regionale;
- promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche, per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro, di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati;
- provvede altresì agli indennizzi, per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti.

La Regione ha inoltre il compito di stabilire con apposito Regolamento:

- a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali di affezione e dei rifugi per animali;
- b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private deputate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, da parte del sindaco, alle strutture per il ricovero e la vendita degli animali d'affezione;

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

- d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali ricoverati presso i canili comunali;
- e) l'obbligo a chiunque gestisce strutture pubbliche o private per il ricovero di animali, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro degli animali introdotti.

• **In capo alle ASL**

La legge regionale affida alle ASL funzioni e attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti per la realizzazione delle disposizioni della legge stessa, quali:

- la gestione dell'anagrafe canina;
- l'organizzazione, d'intesa con i Comuni, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti e il loro ricovero presso il canile sanitario, per il tempo previsto ai fini della profilassi antirabbica;
- il controllo sanitario dei cani e dei gatti morsiatori, ai fini della profilassi della rabbia;
- il censimento, d'intesa con i Comuni, delle colonie feline, nonché la raccolta dei gatti che vivono in libertà, ai fini della loro sterilizzazione;
- la stipula, d'intesa con i Comuni, di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
- il controllo demografico della popolazione canina (*cani ricoverati nei canili sanitari, quando necessario*);

- l'attività di vigilanza, di prevenzione e accertamento delle infrazioni;
- gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati.

• **In capo ai Comuni**

Ai Comuni, anche associati, competono:

- la dotazione di strutture di ricovero con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio;
- l'organizzazione, d'intesa con le ASL, dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti;
- il ricovero dei cani vaganti, trascorso il periodo di osservazione da parte dell'ASL, non reclamati dal proprietario;
- il controllo demografico della popolazione canina (*cani ricoverati nei canili rifugio e, eventualmente, cani di proprietà*);
- il ricovero di cani e i gatti sequestrati dall'autorità giudiziaria, affidati dalla forza pubblica o ceduti dal proprietario;
- la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
- il censimento, d'intesa con le ASL, delle colonie feline;
- la stipula, d'intesa con le ASL, di accordi di collaborazione con privati e associazioni per la gestione delle colonie feline;
- la realizzazione di campagne informative;
- l'attività di vigilanza, di prevenzione e l'accertamento delle infrazioni;
- il rilascio delle autorizzazioni alle strutture per il ricovero e la vendita degli animali d'affezione.

È prevista inoltre la facoltà di istituire l'Ufficio Diritti Animali e un fondo per le sterilizzazioni di cani e gatti, i cui proprietari versino in stato di indigenza.

• **In capo alle Province**

La legge regionale demanda alle Province il compito di organizzare corsi di qualificazione per volontari. È prevista inoltre la facoltà di:

- promuovere la mappatura del randagismo,
- raccogliere le istanze di cittadini, di enti e associazioni;
- coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato,
- prevenire comportamenti anti-etici o reati, mediante strumenti di vigilanza e promozione culturale.

Le Province, come i Comuni, possono svolgere tali attività mediante l'apertura degli Uffici Diritti Animali o sportelli per i cittadini.

Nella logica di progetti di rete integrata, i Comuni associati negli ambiti territoriali di una ASL e d'intesa con la stessa e con altri partner interessati, possono, secondo le indicazioni del piano regionale triennale, definire a loro volta un piano di zona coerente con questo. In tale previsione, vista anche la dimensione territoriale delle ASL, è auspicabile anche un ruolo attivo delle Province.

Tale piano di zona, che può essere adottato attraverso un accordo di programma, è volto a favorire la formazione di sistemi locali di intervento, a definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, e a prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori. All'accordo di programma possono partecipare anche altri soggetti pubblici, associazioni e privati, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione dell'insieme degli interventi previsti nel piano.

• **Modalità di partecipazione delle associazioni di volontariato, scuole, enti locali e privati agli interventi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi**

La legge regionale prevede diverse modalità di partecipazione di tutti i soggetti in causa nell'attuazione delle disposizioni previste: le associazioni di volontariato e i privati possono collaborare con gli enti locali e i servizi veterinari ASL nella gestione delle colonie feline e nella prestazione del servizio di ricovero di animali non di proprietà; inoltre le associazioni possono partecipare all'attuazione di progetti educativi con le scuole o di campagne informative sugli obiettivi della legge regionale.

Le risorse per l'attuazione degli interventi

Per le spese derivanti dall'attuazione del Titolo VIII, capo II della l.r. 33/2009, nella misura di 6.149.800,00 euro, e cioè gli interventi di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo, la Regione provvede con i fondi statali stanziati ai sensi della legge 281/1991; una quota del 25% è destinata per le funzioni di competenza della Regione e delle ASL, mentre il 75% è riservato per le funzioni di competenza degli enti locali.

Il finanziamento del presente Piano Triennale è suddiviso come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Tempi per l'attuazione degli interventi

Gli interventi previsti dal presente piano, salvo dove espressamente indicato, devono essere attivati entro un anno dalla data di approvazione del Piano e realizzati entro la scadenza del Piano.

Modalità per una uniforme raccolta e diffusione dei dati

Il sistema informativo dell'Anagrafe Canina Regionale (ACR) ha sviluppato diverse funzionalità per aggregare i dati relativi all'attività svolta sul territorio regionale e quindi molti dati di interesse sono ricavabili dalla stessa Anagrafe; in generale comunque le procedure per l'assegnazione delle risorse dovranno prevedere specifiche modalità di rendicontazione sui singoli interventi, per la loro raccolta a livello regionale.

In allegato a questo documento viene riportato un elenco, non esaustivo, degli indicatori utili a conoscere in modo più approfondito il fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione delle colonie feline (allegato A). Gli indicatori che non sono ricavabili dall'Anagrafe, saranno raccolti dagli enti locali, eventualmente tramite gli UDA.

II - GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI NELLA LEGGE 33/2009

Gli obiettivi che Regione Lombardia intende raggiungere sono finalizzati a:

- educare a una corretta relazione uomo-animali e promuovere un'etica del rispetto verso gli animali, come sancito tra gli elementi qualificativi individuati nello Statuto;
- garantire la salute pubblica ed il benessere animale attraverso il controllo sanitario degli animali ricoverati;
- promuovere le iscrizioni in Anagrafe Canina Regionale,
- ridurre i tempi di permanenza degli animali nelle strutture di ricovero, favorendo gli affidi e le adozioni;
- razionalizzare e ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per il mantenimento dei cani accalappiati;
- ridurre gli abbandoni, i maltrattamenti e più in generale, i comportamenti sanzionati dalla legge regionale;
- garantire la presenza sul territorio di strutture sanitarie e di rifugio adeguate alle esigenze di benessere e cura degli animali;
- controllare la popolazione dei cani e dei gatti, mediante la limitazione delle nascite;
- accrescere la professionalità degli operatori coinvolti nella settore della tutela degli animali d'affezione.

Alla base dell'intervento normativo sta quindi l'ipotesi che, nel tempo, si possa:

- ridurre il randagismo e la proliferazione incontrollata di popolazioni feline e canine;

Banca Dati Sanitaria Farmaceutica VDA Net

- ridurre i problemi sanitari e di sicurezza pubblica che il randagismo provoca alla collettività;
- accrescere il benessere degli animali d'affezione nelle diverse situazioni in cui essi si trovano a convivere con l'uomo;
- diffondere e consolidare la capacità dei cittadini lombardi di rispettare la dignità degli animali d'affezione.

Il raggiungimento di tali obiettivi viene ottenuto mediante la realizzazione di un insieme di azioni riconducibili a tre tipologie di interventi, di seguito descritti.

III - INTERVENTI DEL PIANO TRIENNALE

1. EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFLA

Analisi della situazione

L'educazione all'incontro tra gli esseri umani e gli esseri animali ha come obiettivo la diffusione di una cultura sociale improntata al rispetto dei diritti di ogni vivente.

L'educazione si traduce in ambiti diversi: quello **formale**, costituito dai percorsi di istruzione e formazione scolastica, quello **informale**, (iniziative di formazione ed informazione) manifestato nei diversi contesti sociali in cui ci si trova a vivere, quello **non formale**, (percorsi di riqualificazione, aggiornamento o preparazione specifica certificata, non compresi nell'educazione formale), espresso da percorsi di apprendimento di competenze non istituzionali, ma comunque tali da consentire il raggiungimento di saperi e abilità utili ad affrontare le diverse situazioni e problematiche connesse alle realtà degli animali.

1.1. Educazione formale

L'educazione al rispetto dei diritti degli animali nella Scuola trova la sua collocazione nell'ambito delle «competenze di cittadinanza» come emergono dalle disposizioni normative che fanno accompagnando l'evoluzione della Scuola, espresse dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006, recante indicazioni per l'apprendimento permanente.

A livello nazionale, i riferimenti sono ben indicati dalle linee di educazione alla «cittadinanza e alla Costituzione», come specificati dalla l. 169/08, declinati nelle aree e lungo gli assi di conoscenza e competenza dei diversi cicli di studio, in coerenza con la legge di riforma della Scuola 53/03.

I riferimenti regionali, relativamente alle competenze in materia di istruzione, sono espressi dalla legge 19/07, che promuove la collaborazione tra istituzioni scolastiche e la costituzione di reti, anche in relazione con gli enti locali. Tali modalità si possono concretizzare mediante protocolli e convenzioni, come ad esempio si è realizzato in questi anni, in particolare negli ambiti dell'educazione alla salute o dell'educazione ambientale, tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

L'attuazione di interventi mirati di educazione al rispetto della vita animale in ambito scolastico è peraltro già prevista nella legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991.

Avendo a riferimento tali indicazioni normative, si può concludere che l'educazione alla cittadinanza è anche educazione al rispetto degli animali.

Una corretta e efficace educazione verso la realtà degli animali si può realizzare mediante:

- il raccordo tra i diversi soggetti pubblici e privati (asl, enti locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni professionali veterinarie, associazioni animaliste, etc.);
- la focalizzazione di partnership sul territorio, nella prospettiva della costruzione di un piano educativo condiviso per lo sviluppo di consapevolezza e competenze culturali necessarie per lo sviluppo civile di un territorio;
- l'inserimento dell'educazione all'ambiente e al rispetto degli animali nei *curricula* scolastici, come espressioni fondamentali dell'educazione alla cittadinanza e legalità, attraverso le diverse discipline scolastiche;
- la realizzazione di progetti ed azioni espressi e cofinanziati da bandi coerenti con accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che inseriscano, come possibili attività scolastiche negli ambiti dell'educazione alla cittadinanza, l'educazione alla relazione uomo-animali ed al rispetto dei diritti degli animali.

1.2. Educazione informale

La cultura del rapporto uomo-animali e del rispetto dei diritti degli animali va oltre i percorsi di formazione scolastica e permea il sentire della società, che, soprattutto nei contesti di forte inurbamento, non è generalmente preparata e consapevole nei confronti di una realtà estranea, non conosciuta e apprezzata.

L'educazione deve essere rivolta non solo ai cittadini che non possiedono animali o non li conoscono, ma anche a quelli che li hanno e non li gestiscono correttamente, contravvenendo quindi alle regole della civile convivenza: per entrambe le categorie vanno diffuse e condivise **pratiche di «buon vicinato»**.

Occorre inoltre promuovere «buone pratiche individuali e sociali» attraverso la conoscenza dei doveri da parte dei proprietari, al fine di garantire il possesso responsabile degli animali d'affezione, che comprenda anche la conoscenza delle norme di riferimento, come, ad esempio, l'obbligo di identificazione dei cani e della loro iscrizione all'anagrafe.

1.3. Educazione non formale

Percorsi di apprendimento non formali costituiscono il terzo ambito di promozione educativa e formativa.

Questo tipo di formazione è rivolta in particolare a:

- volontari delle associazioni animaliste e protezioniste coinvolti in attività di carattere operativo (ad es. collaborazione nei rifugi, per quanto riguarda il benessere degli animali in attesa di adozione, la promozione dell'affido di cani e gatti in nuclei familiari adeguati, oppure la gestione delle colonie feline) nonché culturale e di informazione, nelle scuole e sul territorio. Una funzione particolare è poi quella delle guardie zoofile cui è riconosciuta la qualifica di guardia giurata, ai sensi del T.U.LL.PP.SS., che svolgono opera di prevenzione e repressione di illeciti in danno agli animali (limitatamente alle specifiche funzioni in campo zoofilo, attribuite loro dalla legge 20 luglio 2004 n. 189) e che affiancano gli organi pubblici preposti nell'opera di vigilanza sul rispetto della normativa sulla protezione degli animali. Svolgono controlli sull'identificazione dei cani, sugli abbandoni e sul randagismo.
- personale che opera nei canili, al quale va assicurata un'adeguata formazione, al fine di gestire correttamente gli animali che governa, prevenire l'insorgere di disturbi del comportamento o supportare il veterinario comportamentalista in caso di interventi mirati: senza il supporto adeguato da parte di chi entra quotidianamente in contatto con il soggetto da recuperare non è possibile prevedere risultati concreti di benessere animale;
- personale (dipendente di Comuni, ASL o anche volontario) che svolge funzioni legate alla prevenzione del randagismo e alla tutela degli animali d'affezione presso Uffici Diritti Animali, ASL, sportelli Anagrafe canina, Polizia Locale;
- proprietari di cani, per l'acquisizione delle fondamentali nozioni relative alla conduzione responsabile dell'animale (rispetto dei doveri, prevenzione di comportamenti indesiderati); oppure per il conseguimento del «patentino», in caso di valutazione comportamentale che abbia esitato nel giudizio di «cane impegnativo (ai sensi dell'O.M. 3 marzo 2009).

Tanto più gli utenti entreranno in contatto diretto con operatori adeguati, tanto più questi ultimi potranno agire in termini di prevenzione e di diffusione culturale, unici strumenti atti al controllo dei fenomeni di abbandono e di maltrattamento che tanto incidono sul benessere animale e gravano sulla comunità.

Inoltre, sempre più spesso si rende necessaria la presenza di figure specialistiche quali gli educatori cinofili o operatori della pet-therapy, per i quali sarebbe opportuno individuare dei percorsi di formazione «ufficiali»; tuttavia, almeno nella prima fase di pianificazione degli interventi di attuazione della l.r. n. 16/2006, si rende necessario rimandarli a tempi successivi.

1.1 Educazione formale

OBBIETTIVO REGIONALE

Gli obiettivi regionali consistono in attivazione di percorsi sistematici di:

- educazione al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi e al corretto rapporto con la natura,
- conoscenza di diritti, doveri e responsabilità (individuali e collettive) nei riguardi degli animali quali componenti essenziali del contesto sociale,
- educazione sui rischi sanitari associati al rapporto con gli animali e alla loro prevenzione.

Gli istituti del ciclo primario e gli istituti secondari di primo grado costituiscono, almeno in questo primo momento e senza escludere gli istituti scolastici superiori, il target di riferimento prioritario.

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

Azioni

- Pianificazione di percorsi *curricolari e integrativi al curriculum* di tipo educativo ed informativo, basati sulla creazione di situazioni in cui ludiche che permettano ai ragazzi di riflettere sul loro rapporto con gli animali
- Attivazione di strumenti utili quali, ad esempio:
 - laboratori didattici (presso fattorie didattiche, oasi faunistiche, parchi regionali, parchi canile, etc.),
 - convegni, seminari e workshop,
 - concorsi o mostre,
 - sito web, news.

I percorsi scolastici di educazione sanitaria e zoofila degli alunni prevedono il coinvolgimento degli insegnanti, favorendo la collaborazione con tutti i soggetti disponibili e motivati all'impegno nel settore (enti locali, ASL, università, istituzioni scolastiche, veterinari, associazioni di protezione ambientale riconosciute).

Contributi regionali per la realizzazione dei progetti nel campo scolastico vengono assegnati da Regione Lombardia mediante bando, da emanare coerentemente con la programmazione del sistema scolastico.

Finanziamento

Per ogni singolo progetto l'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al 60% dell'importo richiesto, fino a un massimo di € 30.000,00 assegnati per ciascun progetto, nei limiti di un fondo di € 450.000,00.

Criteri di ammissione al cofinanziamento

I progetti che concorrono al cofinanziamento devono essere presentati da un istituto scolastico, con il ruolo di capofila e coordinatore di rete.

oggetti coinvolti:

- Regione Lombardia (D.G. Sanità - D.G. Istruzione);
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
- Istituti scolastici;
- Partner del progetto.

Criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi

Considerato che tale iniziativa non può avvalersi di precedenti analoghe esperienze, il grado di impiego del fondo disponibile, il numero di progetti realizzati nelle scuole dagli enti competenti (Comuni, Province, Regione) e dalle associazioni di cui all'art. 120 della l.r. n. 33/2009 e numero di alunni coinvolti, possono essere considerati indicatori idonei a valutare il raggiungimento dell'obiettivo.

1.2 Educazione informale (cultura sociale)
OBIETTIVO REGIONALE

L'obiettivo regionale generale consiste nella crescita del benessere sociale collegato alla convivenza con gli animali, attraverso la promozione di pratiche individuali e sociali finalizzate all'arricchimento culturale, al consolidamento di comportamenti positivi, anche attraverso la conoscenza dei doveri che il possesso di un animale comporta.

L'obiettivo prioritario consiste nel dare un forte impulso di cultura sociale per la responsabilizzazione del proprietario volta alla tutela dell'animale. Il messaggio istituzionale è finalizzato a raggiungere il maggior numero possibile di proprietari di cani.

Azioni

Azioni di comunicazione, attraverso supporti editoriali e internet, diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo, con l'intento di raggiungere tutte le fasce di cittadini, per divulgare la conoscenza dei comportamenti positivi nei confronti della lotta al randagismo e della tutela degli animali d'affezione, per promuovere l'iscrizione all'Anagrafe Canina del proprio animale e i vantaggi della sterilizzazione.

- Sito web Regione Lombardia e Direzione Generale Sanità
- Pubblicazione articoli/schede/rubrica sulla rivista Sanità informa della D.G. Sanità
- Pubblicazione di articoli divulgativi/Creazione di una rubrica fissa su quotidiani (nazionali, locali, free press) o riviste di categoria e all'interno di trasmissioni radiofoniche e televisive
- Produzione materiale informativo (depliant, brochure) sui diversi ambiti della legge 33/2009 (anche tramite il coinvolgimento di associazioni di cui all'art. 120 della l.r. n. 33/2009) fruibile attraverso gli Spazi Regione, gli studi veterinari, o a supporto di progetti locali

- Incentivi all'organizzazione di eventi mirati (es. «Il mese del chip»).

Modalità

Le azioni verranno realizzate con la collaborazione con la Struttura Progetti di qualità, ricerca e comunicazione della D.G. Sanità, nei limiti di un fondo di € 150.000,00.

Criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi

Numero interventi realizzati, per tipologia.

1.3 Educazione non formale
OBIETTIVO REGIONALE

L'obiettivo regionale generale consiste nel promuovere percorsi di qualificazione e formazione non formali che avranno a loro volta come obiettivi, a seconda delle funzioni svolte dai destinatari:

- fornire una base culturale e didattica sulle modalità comportamentali e relazionali del cane, finalizzata al benessere dell'animale nella struttura di degenza e al suo corretto recupero e reinserimento in un nucleo familiare adeguato;
- creare competenze di base che possano essere di supporto alle figure professionali presenti nel rifugio/canile (veterinario, consulente comportamentista, tecnico riabilitativo);
- fornire, a chi è sul campo, le conoscenze atte a una corretta gestione delle colonie feline, e gli strumenti per interfacciarsi con la popolazione e con le istituzioni;
- qualificare le azioni di vigilanza sul rispetto delle norme a tutela degli animali;
- fornire una idonea base culturale e normativa del personale che andrà ad operare nella PA (Uffici Diritti Animali, ASL, sportelli Anagrafe canina, Polizia Locale).

Azioni
1. Corsi per operatori

Pianificazione di corsi di formazione modulari e progressivi, in base ai destinatari e alle rispettive esigenze formative.

I moduli si articolano in:

- 1) indirizzo formativo di base;
- 2) indirizzo formativo avanzato;
- 3) indirizzo formativo perfezionato;
- 4) indirizzo specialistico.

Gli obiettivi di ogni indirizzo sono definiti in funzione delle attività a cui, rispettivamente e progressivamente, preparano gli operatori. I contenuti di seguito indicati sono orientativi e possono essere modificati sulla base di esigenze specifiche.

Indirizzo formativo di base

Destinatari: volontari delle associazioni, personale che opera nei canili (compresi allevamenti, pensioni e strutture commerciali) e nei servizi della PA (UDA, Polizia Locale, sportelli Anagrafe canina)

- fornire una base di conoscenze sulla gestione degli animali ospitati in canile, finalizzata al governo degli stessi nel rispetto del benessere dell'animale nella struttura di degenza, relativamente a: corretto approccio al cane e al gatto (elementi di etologia delle specie, modalità e segnali di comunicazione intra e interspecifica, elementi di corretta manualità d'uso di mezzi di contenzione degli animali e museruola, anche a fini di gestione istantanea di situazioni problematiche impreviste), corretto soddisfacimento delle esigenze fisiologiche delle specie (tempi e modalità di somministrazione di alimenti e bevanda, tempi e modalità di accesso alle aree esterne di sgambatura), criteri di igiene generale e di pulizia dei ricoveri in presenza degli animali; elementi sanitari di base per l'individuazione di stati dell'animale sospetti di anomalità;
- formare alla gestione delle colonie feline.

Indirizzo formativo avanzato

Destinatari: volontari delle associazioni e personale che opera nei canili rifugio e nei servizi della PA (UDA, Polizia Locale, ASL, sportelli Anagrafe canina)

- fornire conoscenze di base sulla normativa nazionale, regionale e locale a tutela degli animali; formare alla capacità di relazione con le figure istituzionali (medici veterinari ASL, autorità comunali ...); formare alla gestione del rapporto con il pubblico; fornire conoscenze sulle problematiche nella quotidiana relazione con gli animali che vivono in ambito urbano; formare alla relazione con l'animale nella fase di

socializzazione; fornire elementi di conoscenza per il monitoraggio del benessere animale (riconoscimento dei segni di stress), nozioni di approccio al cane traumatizzato e/o aggressivo, nozioni di base di primo soccorso, nozioni di assistenza nelle fasi pre e post intervento chirurgico, nozioni di somministrazione delle terapie secondo prescrizione veterinaria.

Inirizzo formativo perfezionato

Destinatari: volontari delle associazioni e personale che opera nei canili pubblici

- fornire competenze relative all'affido degli animali per l'inserimento in famiglia (valutazione delle caratteristiche dell'animale in rapporto a quelle del potenziale proprietario); formare al rapporto con il cittadino; creare una competenza di base che possa essere di supporto alle figure professionali presenti nel rifugio/canile (veterinario, consulente comportamentista, tecnico riabilitativo); formare alla gestione organizzativa e amministrativa del canile.

Inirizzo specialistico

Destinatari: volontari delle associazioni per il conseguimento della qualifica di guardia particolare giurata (ai sensi del T.U.LL.PP.SS)

- formare sulla legislazione in materia di tutela degli animali (non solo animali «d'affezione») e sul sistema sanzionatorio.

2. Corsi per proprietari di cani

Planificazione di corsi mirati a conseguire l'acquisizione delle fondamentali nozioni relative alla conduzione responsabile dell'animale per:

- favorire una civile convivenza, soprattutto in ambito urbano,
- ridurre e prevenire i rischi per l'incolumità pubblica,
- conseguire l'attestazione denominata «patentino», in caso di valutazione comportamentale che abbia esitato nel giudizio di «cane impegnativo» (ai sensi dell'O.M. 3 marzo 2009), sulla base dei criteri e delle linee guida Ministeriali.

Canili erogatori

L'IREF organizza i corsi per il personale che andrà ad operare nella PA (Uffici Diritti Animali, ASL, sportelli Anagrafe canina, Polizia Locale, personale che opera nei canili pubblici).

Le Province organizzano i corsi per il volontari delle associazioni e i cittadini (direttamente o tramite Università, Associazioni o Istituti di formazione pubblici o privati, o industria privata) e per il personale che opera nelle strutture private (allevamenti, pensioni e strutture commerciali), nell'ambito di percorsi formativi concordati tra la Provincia e le ASL, i Comuni e le associazioni.

Finanziamento

Il piano segue contemporaneamente due linee di intervento, prevedendo appositi finanziamenti dedicati o compartecipazione ai finanziamenti.

- Organizzazione diretta e finanziamento da parte della Regione (tramite IREF o Istituti di formazione privati o associazioni)
- Compartecipazione finanziaria della Regione ai corsi di formazione organizzati dalle Province.

Il finanziamento per l'attuazione del presente intervento di educazione non formale è stabilito in € 300.000,00.

Criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi

Numero interventi di formazione realizzati (suddivisi per indirizzo) e numero di persone coinvolte (suddivise per «tipologia»).

2. CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANIMALE

Analisi della situazione

Il controllo della riproduzione produce effetti favorevoli sul randagismo canino e sul benessere delle colonie feline.

L'approccio teoricamente più efficace considera che un intervento di sterilizzazione sui soli maschi sarebbe risolutivo ed economicamente vantaggioso, a condizione che interessi una quota epidemiologicamente significativa di soggetti pari almeno al 70% - 80% di una popolazione. Il calcolo più preciso della dinamica di una popolazione richiede la conoscenza di alcuni parametri, quali ad esempio la densità, la capacità portante di un territorio, il tasso intrinseco di accrescimento e quindi un censimento. In mancanza di tali dati e basandosi su stime, si deve necessariamente cambiare approccio, cercando d'intervenire sul maggior numero possibile di soggetti, indipendentemente dal sesso, per ridurre le possibilità d'incontro fecondo ed il numero delle gravidanze portate a termine.

In questo contesto, il controllo della riproduzione si ottiene con l'utilizzo congiunto degli strumenti disponibili (educazione alla riproduzione responsabile per i proprietari, sterilizzazione chirurgica o farmacologica per gli animali).

La sterilizzazione dei cani dati in affido dai canili consente inoltre un cambio culturale nella popolazione, che ad oggi considera normale sterilizzare il gatto che tiene in casa, ma non il cane. In altri paesi tale evoluzione è già avvenuta e la pratica della sterilizzazione volontaria è molto diffusa anche per i cani.

Il controllo della riproduzione avviene con modalità differenti, a seconda che si tratti di cani dei canili, di gatti di colonia o di cani e gatti di proprietà e prevede una strategia d'intervento articolata, che declini i criteri di priorità, individui gli erogatori delle prestazioni ed i requisiti che devono possedere e governi la dinamica dei costi.

• Cani dei canili

A fronte di un numero di circa 11.500 cani vaganti catturati e ricoverati nel 2008 (dati forniti dall'ACR) presso i canili pubblici in Lombardia, circa il 46% di questi sono stati restituiti al legittimo proprietario, e il 38% (circa 4.500) sono stati affidati ad un nuovo proprietario.

I cani ricoverati presso i canili sanitari e rifugi lombardi presenti al 31 ottobre 2009 ammontavano a circa 4.800 soggetti.

La sterilizzazione di questi cani, di proprietà del Comune dove sono stati rinvenuti, previene la possibilità di gravidanze indesiderate durante la permanenza nel canile e favorisce la riduzione delle nascite una volta che i cani sono stati adottati dai nuovi proprietari.

Tale procedura comporta un notevole impegno finanziario ed organizzativo da parte delle ASL e dei Comuni.

Il dato disponibile delle sterilizzazioni dei cani è relativo all'attività delle ASL; tale attività, benché limitata, negli ultimi anni è in aumento (vedi tabella) e corrisponde, nel 2008, a 730 cani.

	Cani		
	M	F	TOTALE
1998	168	536	704
1999	140	539	679
2000	117	456	573
2001	135	404	539
2002	158	496	654
2003	121	287	408
2005	183	305	488
2006	142	313	455
2007	168	530	698
2008	264	466	730

• Gatti di colonia

Il censimento delle colonie di gatti della Lombardia non è disponibile in modo completo e di conseguenza non è noto il numero presunto dei gatti presenti. Il dato disponibile delle sterilizzazioni dei gatti di colonia è relativo all'attività delle ASL e mostra un costante aumento negli ultimi anni (vedi tabella, relativa al periodo 1998-2008) e corrisponde, nel 2008, a 7.350 gatti. Il numero dei gatti sterilizzati direttamente da chi gestisce le colonie, o tramite Associazioni o Comuni, non è attualmente rilevabile.

	Gatti		
	M	F	TOTALE
1998	1.349	3.449	4.798
1999	1.639	3.744	5.383
2000	3.495	4.276	7.771
2001	1.130	2.548	3.678
2002	1.357	3.269	4.626
2003	1.065	3.348	4.413
2005	1.289	3.137	4.426
2006	1.572	4.177	5.749
2007	2.110	4.618	6.728
2008	2.474	4.876	7.350

Da giugno 2009, la Regione ha predisposto in ACR la funzione relativa al censimento delle colonie feline e alla registrazione delle sterilizzazioni: l'alimentazione di questa banca dati regio-

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

nale delle colonie consentirà di avere un quadro complessivo dell'entità del fenomeno, ottenendo in tal modo due risultati:

1. possibilità di programmare gli interventi di sterilizzazione, anche sulla scorta di criteri di priorità (colonie con problemi igienico sanitari, colonie molto numerose, ospedali, scuole ecc.);
2. avere un quadro della distribuzione delle colonie sul territorio.

• **Cani di proprietà**

In ACR sono registrati 940.000 cani circa. Questo numero tuttavia non rispecchia completamente la realtà in quanto i decessi non sempre vengono segnalati; inoltre permangono alcuni problemi, legati al recupero dei dati dalle precedenti anagrafi comunali in ACR (vedi parte relativa all'anagrafe regionale). Il numero dei cani di proprietà già sterilizzati non è un dato obbligatorio e quindi non è noto; tuttavia è risaputo che, a parte i casi in cui la sterilizzazione è necessaria per motivi sanitari, normalmente i proprietari dei cani non sono portati a sterilizzare i propri animali. Nella realtà lombarda, uno dei problemi del randagismo è rappresentato dai cani incustoditi, cioè animali accuditi da un proprietario che tuttavia non si preoccupa di controllarne la riproduzione o di cercarli qualora non ritornino a casa. Tali animali costituiscono la principale fonte di gravidanze indesiderate e quindi di potenziali cucciolate abbandonate o cedute incautamente e destinate al ricovero nei canili.

È necessario tenere in debita considerazione anche che le condizioni di disagio economico e/o di fragilità sociale in cui vive un proprietario possono ritardare o essere d'ostacolo al controllo volontario della riproduzione dei propri animali tramite sterilizzazione. Tale intervento quindi, in quanto obiettivo di pubblica utilità, dovrebbe essere fruibile anche dai soggetti in condizioni di indigenza. Ciò avviene anche secondo i principi di sussidiarietà, riconoscendo ed agevolando il ruolo degli organismi non lucrativi, delle organizzazioni di volontariato e del privato. L'accesso ai servizi previsti dal Piano triennale, può avvenire, come per le altre prestazioni socio assistenziali, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, secondo criteri unificati di valutazione della situazione economica e indici di capacità valutativa già in uso.

Obiettivo Regionale

L'obiettivo regionale generale consiste nel sostenere la realizzazione dei progetti che abbiamo come scopo quello di aumentare gli interventi di sterilizzazione della popolazione canina e felina, secondo i criteri indicati dal presente piano.

Criteri d'intervento

È opportuno suggerire alcuni criteri con cui identificare in modo prioritario le categorie di animali da sterilizzare e ai quali è più conveniente destinare gli incentivi, sulla base della probabile futura attività riproduttiva; vanno quindi tenuti in considerazione:

- l'età del soggetto e quindi la durata della carriera riproduttiva, ricomprendendo tra i soggetti che possono essere sterilizzati anche gli animali prepuberi,
- il sesso (le femmine sono quelle che effettivamente si riproducono),
- il controllo diretto sull'animale e quindi la possibilità di impedirne la riproduzione anche con metodi non chirurgici,
- la normativa, per cui i cani di canile ed i gatti di colonia devono essere sterilizzati, salvo controindicazioni,
- l'eventuale «collocabilità» per i cani di canile, ovvero la prospettiva più o meno favorevole di poter essere adottati (es. cani di razza rispetto a meticci).

Sinteticamente, si possono presentare le seguenti situazioni:

• **Cani di canile**

- con buone probabilità di essere adottati e per i quali la sterilizzazione è opportuna,
- destinati alla lungodegenza e per i quali sono anche possibili, in alternativa alla sterilizzazione, modalità di ricovero che ne impediscano la riproduzione. Attualmente, il numero consistente dei lungodegenti, messo in relazione con i posti disponibili nei canili lombardi, è di ostacolo oggettivo alla realizzazione di tali modalità di ricovero.

• **Cani di proprietà**

- viventi all'interno della dimora del proprietario e per i quali è probabile l'interesse dello stesso ad un controllo della riproduzione:
 - a proprio carico ed indipendentemente dagli aiuti economici

- con un incentivo economico in relazione alla sostenibilità della spesa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare
- viventi in ambiti rurali e/o situazioni marginali e degradate e per i quali il proprietario, non dovendo sopportare seri disagi conseguenti alle nascite di cucciolate, non ha un impellente interesse al controllo demografico:
 - opportuni incentivi alla sterilizzazione, anche indipendenti dalla situazione reddituale, se previsto da specifici progetti che ne valutano l'efficacia.

• **Gatti di colonia**

- tutti gli animali (maschi e femmine) presenti in una colonia censita dovrebbero essere sterilizzati in un arco temporale ridotto.

Tutti i dati relativi a censimento colonie feline e interventi di sterilizzazione vanno registrati in anagrafe.

Erogatori

In Regione Lombardia non tutte le ASL dispongono di strutture adeguatamente attrezzate proprie o disponibili presso altri enti pubblici o privati e con un numero sufficiente di operatori, per effettuare direttamente le prestazioni, mentre invece esistono numerose strutture Veterinarie Private in grado di erogare le prestazioni di sterilizzazione, in modo capillare sul territorio.

Le azioni previste possono di conseguenza essere effettuate, secondo le modalità di attuazione previste nei progetti di ASL e Enti locali, da:

- Dipartimenti Veterinari della ASL, direttamente, nelle strutture a disposizione con personale dipendente o in attività libero professionale intramoenia richiesta dall'azienda oppure con veterinari liberi professionisti convenzionati
- Medici Veterinari libero professionisti accreditati dalle ASL, nelle strutture in possesso dei requisiti, che, per la loro distribuzione più capillare nel territorio, potrebbero essere maggiormente coinvolti per le iniziative di sterilizzazione a favore dei privati, per animali di proprietà o adottati dalle strutture pubbliche
- Facoltà di Medicina Veterinaria, nell'ambito della propria attività didattica e di ricerca.

I progetti presentati dalle ASL e dagli Enti locali per partecipare al bando regionale prevederanno la determinazione dei flussi di prestazioni da assegnare agli erogatori.

Requisiti per accedere ai progetti di sterilizzazione

Gli erogatori, per accedere ai progetti di sterilizzazione, devono essere dotati di un ambiente attrezzato per l'attività chirurgica secondo le buone pratiche veterinarie.

Costo delle prestazioni professionali

Il settore della clinica e chirurgia in medicina veterinaria riconosce una tumultuosa crescita di conoscenza e di tecnologia e quindi di costi.

Il nodo dei costi professionali (sterilizzazioni ed iscrizioni in ACR) va tenuto sotto controllo per evitare che si traduca o in una notevole linea di spesa o all'opposto in una corsa al ribasso, in assenza di principi di appropriatezza condivisi.

Il principio ispiratore del Piano triennale è la tutela degli animali d'affezione, mediante una oculata ed appropriata gestione delle risorse economiche disponibili.

È in quest'ottica che si rende necessario prevedere misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali da una parte e di congruità e prevedibilità della spesa dall'altra, anche con la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa tra la Regione, le organizzazioni professionali e gli Ordini Provinciali dei Veterinari sui costi delle prestazioni, coerente con lo «studio indicativo in materia di compensi professionali del medico veterinario», frutto di una indagine economica effettuata dalla FNOVI sotto l'egida del Ministero della Salute ed in ottemperanza delle linee guida prodotte dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo gli importi riportati nella tabella allegata al presente piano (ALL. B). Gli erogatori istituzionali potranno fare riferimento al tariffario regionale.

Azioni

Finanziamento di progetti presentati dalle ASL o dagli Enti locali, realizzati con il coinvolgimento dei soggetti no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l.r. dell'art. 120 della l.r. n. 33/2009, degli Ordini dei Medici Veterinari e con l'Università, finalizzati ad aumentare le sterilizzazioni dei cani e dei gatti, in coerenza con i criteri indicati dal Piano, secondo i tre ambiti d'intervento di seguito indicati, integrati e coordinati tra di loro:

1. cani dei canili pubblici;

2. gatti di colonia;
3. cani e gatti di proprietà.

1. Cani dei canili pubblici

Nell'ipotesi di dedicare alla sterilizzazione dei cani che annualmente vengono ricoverati nei canili pubblici e non restituiti al loro proprietario, nel triennio, fino a € 900.000, sulla base del costo per un cane di taglia media pari a € 200, il numero minimo preventivabile di sterilizzazioni nel triennio è di circa 4.500 sterilizzazioni, aumentabili in funzione della quota di contribuzione del fondo regionale.

2. Gatti di colonia

Occorre incentivare il censimento delle colonie e la sterilizzazione dei gatti. Per ottenere un risultato misurabile e duraturo, l'intervento sulle colonie feline è condizionato da:

- conoscenza dettagliata della colonia, ottenuta con un sopralluogo preventivo e la progettazione dell'intervento, anche ai fini del censimento,
- coinvolgimento di chi si occupa della colonia e/o delle associazioni,
- organizzazione delle catture di tutti gli animali e nel minor tempo possibile, con priorità alle femmine in evidente gravidanza,
- monitoraggio successivo, per intervenire tempestivamente in caso di immissioni di soggetti estranei con ripresa dell'attività riproduttiva,
- omogenea raccolta e circolazione dei dati,
- registrazione delle colonie nella sezione appositamente predisposta in ACR.

L'azione consiste nella messa a disposizione, con un apposito bando regionale, di risorse per cofinanziare i progetti delle ASL degli Enti locali per la sterilizzazione dei gatti di colonia, sulla base del censimento delle colonie stesse. In particolare, i progetti devono soddisfare le condizioni declinate.

Il Piano prevede di incentivare i progetti presentati, con un contributo da definire sulla spesa preventivata, nei limiti di un fondo di € 400.000; ipotizzando il costo medio su di un gatto pari a € 100,00, il numero preventivabile di sterilizzazioni nel triennio è superiore a 4.000 gatti.

3. Cani di proprietà

L'azione consiste nella messa a disposizione, con un apposito bando regionale, di risorse per cofinanziare i progetti di ASL e Enti locali per incentivare le sterilizzazioni degli animali di proprietà, coerentemente agli obiettivi regionali.

Criteri di priorità potrebbero essere individuati per le seguenti categorie:

- cani adottati dai canili rifugio o dai canili sanitari (prima che siano trascorsi i 60 giorni dal ritrovamento);
- cani guida per ciechi;
- cani di associazioni (tipo da valanga, da salvataggio, protezione civile ecc.);
- cani e gatti di proprietà di cittadini appartenenti a categorie socialmente deboli.

Nei progetti dovranno essere indicate le modalità di controllo dell'effettiva proprietà, risultante dall'ACR, dei cani destinatari dei benefici e, se non in contrasto con la finalità del progetto, un numero massimo di soggetti per proprietario beneficiario.

Per equità ed uniformità regionale, è necessario che i costi sostenuti per la sterilizzazione dei cani di proprietà siano ripartiti per il 60% a carico del proprietario e per la restante quota in parti uguali al Comune (risorse proprie) e alla Regione.

Nel caso in cui il progetto preveda un accesso libero alle sterilizzazioni per i cittadini in situazioni di disagio economico, accertato con gli strumenti già in uso per gli interventi socio-assistenziali (dichiarazione ISEE), gli oneri a carico del Comune potranno essere diversamente ripartiti a discrezione dell'ente proponente.

Nel caso in cui il progetto preveda interventi, valutati come efficaci, su animali viventi in ambiti rurali e/o situazioni marginali e degradate e per i quali il proprietario, non dovendo sopportare seri disagi conseguenti alle nascite di cucciolate, non ha un impellente interesse al controllo demografico, gli incentivi potranno essere concessi anche indipendentemente dalla situazione reddituale.

Il Piano prevede di incentivare i progetti presentati con un contributo del 20% della spesa preventivata e nei limiti di un fondo di 100.000,00 euro. Ipotizzando il costo su di un cane pari a € 200,00, il numero preventivabile di sterilizzazioni nel triennio è di 2.500 cani.

Il Piano triennale prevede complessivamente per le sterilizzazioni, un impegno complessivo di spesa fino a 1.400.000,00 euro.

Indicatori e Verifica

- **azione 1:** *Indicatore: numero cani sterilizzati anno/ numero di cani introdotti anno nei canili pubblici, tolti quelli restituiti al proprietario*
- **azione 2:** *Indicatori: aumento sterilizzazioni rispetto anno precedente e/o incremento del censimento delle colonie feline rispetto anno precedente; rapporto tra il numero dei progetti approvati e quello dei progetti conclusi e rendicontati*
- **azione 3:** *numero di animali sterilizzati/numero di animali da sterilizzare (secondo il progetto presentato: % di realizzazione del progetto)*

3. PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Sotto la voce «Prevenzione del randagismo» sono stati accorpate gli interventi di:

- Identificazione degli Animali – Anagrafe Canina Regionale,
- Uffici Diritti Animali,
- Canili comunali: realizzazione/ristrutturazione,

in quanto il compimento di tali interventi concorre, nel suo insieme, a contrastare il fenomeno del randagismo.

3.1 Identificazione degli Animali – Anagrafe Canina Regionale (ACR)

Analisi della situazione

Nella prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, l'anagrafe è una risorsa fondamentale, potente ed economica e la sua efficacia è direttamente conseguente alla sua efficienza.

La sua efficacia si misura:

1. nella capacità del sistema di collegare in modo certo ed aggiornato ogni cane ad un proprietario,
2. nel permettere la conoscenza approfondita della popolazione di riferimento.

La sua efficienza si misura:

1. nella qualità del dato, in termini di correttezza e completezza, nell'aggiornamento ed in termini di risultato utile nella consultazione
2. nella misura della popolazione canina registrata, che deve tendere alla totalità.

L'Anagrafe Canina di Regione Lombardia (ACR) registra la popolazione canina identificata, presente sul territorio, collegata ai dati del proprietario e del detentore. Nell'anagrafe sono inseriti anche i dati delle strutture di ricovero, quali canili rifugio, canili sanitari e allevamenti, presenti sul territorio lombardo.

L'anagrafe è stata estesa anche ad altri animali da compagnia e ad oggi gestisce le informazioni di gatti e furetti.

I cani iscritti in ACR sono oggi circa 940.000; questo dato accorpa sia i cani iscritti negli ultimi anni, da quando cioè è entrata in funzione l'anagrafe regionale ed è stato reso obbligatorio l'uso del microchip quale mezzo di identificazione dei cani in Lombardia, sia i cani che erano registrati nelle preesistenti anagrafi locali (dei Comuni e delle ASL) e che si sono potuti recuperare, anche se in modo impreciso e non completo.

La presenza quindi in ACR di dati pregressi e quindi in parte incompleti o inesatti insieme con il fatto che spesso i decessi, soprattutto nel passato, non venissero comunicati, rappresentano ancora un limite per un'ottimale qualità del dato: tuttavia negli ultimi anni si sono fatti notevoli progressi, anche grazie al consistente impegno delle ASL e di Lombardia Informatica per la «pulizia» dei dati.

Ulteriori miglioramenti della qualità dei dati si potranno avere quando, come previsto anche dalla l.r. n. 33/2009, sarà attiva l'integrazione con la banca dati degli Assistenti di Regione Lombardia.

Oggi quindi l'ACR si può considerare pronta a ricevere in modo efficiente i dati di nuova immissione, anche perché ha subito numerosi interventi manutentivi e migliorativi, sia nell'interfaccia utente che nell'architettura della banca dati ed è sottoposta a costante revisione.

La Regione e le ASL hanno nel frattempo contribuito ad accrescere la responsabilità delle figure accreditate ad accedere all'anagrafe e le procedure di registrazione sono sufficientemente conosciute ed aggiornate.

Pur in assenza di dati attendibili, anche dall'esame dei dati più recenti relativi ai cani vaganti ricoverati nei canili pubblici e

restituiti al proprietario, si può stimare che almeno il 50% dei cani presenti sono correttamente iscritti in ACR (e quindi, in caso di smarrimento, sono restituibili al proprietario).

Appare opportuno precisare che in Lombardia non esistono dei cani che nascono e vivono in libertà in numero significativamente rilevante e che cioè si possano classificare a tutti gli effetti come randagi. Ne consegue che il cane che viene rinvenuto vagante è quasi sicuramente di proprietà, si è smarrito o quantomeno non è stato attentamente custodito, oppure è stato consapevolmente abbandonato.

Varie sono le motivazioni per cui i proprietari non rispettano la normativa sull'anagrafe:

- alcuni proprietari non iscrivono coscientemente i propri cani, per evitare di assumersene ogni responsabilità;
- più generalmente, i proprietari «dimenticano» di iscrivere in anagrafe gli animali, non per scelta consapevole, ma perché le attuali frenetiche condizioni di vita, inducono a rimandare gli impegni che si ritengono meno urgenti e non prioritari. Poiché tutti sono convinti di avere sempre sotto controllo il proprio animale, in molti rimandano l'iscrizione ad una occasione futura;
- il costo dell'iscrizione, che nonostante vada sostenuto una sola volta nella vita dell'animale, per una certa fascia di popolazione può però rappresentare una criticità per il proprio bilancio familiare, magari per le motivazioni del punto precedente;
- alcuni proprietari, pur avendo iscritto il cane, si dimenticano od omettono di segnalare all'ACR le variazioni intervenute successivamente.

È il caso tuttavia di sottolineare che, nel corso del 2009, il numero di nuove iscrizioni in ACR è stato di circa 116.000 cani. Si tratta di un numero decisamente consistente, ottenuto anche grazie all'impegno profuso in questi ultimi anni da Regione, ASL e Comuni nel promuovere questa azione.

OBBIETTIVO REGIONALE

Migliorare l'efficienza dell'ACR, incrementando le iscrizioni in anagrafe Canina Regionale e la qualità dei dati presenti.

L'obiettivo triennale è un incremento delle iscrizioni e il collegamento con la banca dati degli Assistenti di Regione Lombardia.

Azioni

Il piano segue contemporaneamente 4 azioni principali, integrate tra di loro e così declinabili:

- Formo ed informo: coincide con l'intervento per l'educazione sanitaria e zoofila (educazione formale, informale, non formale)
- Facilito l'iscrizione (incentivi: azione 1)
- Attivo controlli territoriali (responsabilizzare gli addetti: azione 2)
- Punisco severamente (adeguamento normativo: azione 3).

Incentivi all'iscrizione (azione 1)

L'iscrizione in ACR avviene presso le ASL e i veterinari Libero Professionisti accreditati, ai quali, nel 2008, è stata estesa la possibilità di effettuare anche i principali aggiornamenti dell'ACR (es. cambi di proprietà). Le specifiche iniziative di comunicazione espressamente dedicate alla categoria (previste nel Piano nel capitolo dedicato all'educazione sanitaria), devono raggiungere il risultato che ogni cane che esce da una struttura pubblica o da un ambulatorio privato sia identificato.

- L'iscrizione in ACR presso gli ambulatori pubblici delle ASL, pur offerta mediamente a costi contenuti (circa 12,00 euro), non è sempre sufficientemente stimolante per l'utenza, in quanto la dislocazione territoriale degli stessi non può essere considerata capillare e sufficientemente «comoda», così da annullare il vantaggio del costo contenuto con il disagio dello spostamento necessario.
- L'iscrizione in ACR presso i Veterinari Libero Professionisti accreditati, in quanto presenti con una rete capillare di «sportelli anagrafe» su tutto il territorio regionale, rappresenta il cardine del successo dell'anagrafe pubblica nel sistema lombardo: il costo dell'identificazione è variabile e comunque superiore a quello praticato dalle ASL.

Per incentivare le iscrizioni è opportuno aumentare l'offerta di prestazioni da parte delle ASL e dei veterinari libero professionisti ed agire anche sulla leva economica.

L'adozione sinergica di due iniziative può compendiare le due esigenze, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato:

- protocollo d'intesa (previsto nel capitolo del piano Control-

lo demografico) per la definizione del costo di riferimento dell'identificazione e delle registrazioni che il veterinario LP effettua in ACR;

- momenti di «raduno di massa» utili per facilitare da un lato la mobilità degli utenti e dall'altra massimizzare i risultati.

Responsabilizzare gli addetti ai controlli territoriali (azione 2)

Le iniziative d'informazione ed incentivazione pongono il proprietario nelle migliori condizioni per adempiere all'obbligo d'iscrivere il proprio cane in ACR. La mancata iscrizione è di conseguenza una precisa espressione di noncuranza delle regole da parte dell'interessato. Diviene quindi opportuna una significativa attività di controllo territoriale del maggior numero possibile di cani.

L'attività territoriale presenta alcune oggettive criticità, il cui superamento è necessario per facilitare ed aumentare i controlli.

1. La lettura del microchip da parte degli organi di controllo richiede come minimo la disponibilità dell'apposito lettore.
2. In caso in cui il cane controllato risulti identificato, per poter verificare l'effettiva iscrizione e la corrispondenza dei dati, attualmente è necessario accedere all'ACR tramite una connessione internet (PC portatile, telefono mobile adatto o posticipazione del controllo da ufficio).
3. Le figure istituzionali addette ai controlli territoriali sull'applicazione della l.r. n. 33/2009, se non già particolarmente sensibili alla tutela degli animali, non sempre «gradiscono» tali attività.

Il piano triennale prevede di conseguenza di rendere disponibili strumenti e risorse.

- Lettori di microchip
- Sistema SMS, che rappresenta la soluzione più economica, semplice, efficiente per collegare il controllore all'anagrafe, in quanto è sufficiente un semplice cellulare. L'invio e la ricezione degli SMS è di gran lunga più affidabile (sempre presente) di una connessione dati (problemi di copertura) ed il costo del collegamento è di soli due SMS
- Formazione (prevista nel capitolo relativo all'intervento per l'educazione sanitaria e zoofila/educazione ai diritti animali, educazione non formale) e incentivi per il personale incaricato dei controlli (personale delle ASL, della Polizia Locale e delle altre autorità di Pubblica Sicurezza). È infatti importante applicare un meccanismo premiante agli operatori che più si impegnano nelle attività, in relazione ai risultati numerici raggiunti dai singoli operatori negli accessi al sistema SMS verificati e nella contestazione di Sommari Processi Verbali per le infrazioni rilevate. Infatti, la norma assegna la titolarità della funzione sanzionatoria alle ASL, e i proventi derivanti dalle sanzioni vengono utilizzati per finanziare l'applicazione della legge.

Normativa (azione 3)

Oggetto di eventuale ulteriore valutazione potrebbero essere:

- la proposta di un significativo inasprimento delle sanzioni previste dalla l.r. n. 33/2009 per quanto riguarda l'inosservanza delle norme che disciplinano l'anagrafe canina,
- l'inserimento, nel Programma Statistico Nazionale e nei censimenti da questo previsti (il prossimo nel 2011), di rilevazioni statistiche di interesse pubblico sulla presenza e qualità dei pets detenuti nelle famiglie italiane.

Finanziamento

Per ottenere un aumento delle iscrizioni dei cani in anagrafe quindi si prevede di finanziare o partecipare al finanziamento con un apposito bando regionale, progetti di ASL e Enti locali, con il coinvolgimento degli Ordini provinciali dei Medici Veterinari e dei soggetti no profit con finalità statutarie coerenti con quelle della l.r. n. 33/2009, che siano coerenti con le 3 azioni descritte dal Piano e prevedendo:

- il servizio di piattaforma per il sistema SMS, che consenta, attraverso una numerazione dedicata, la ricezione e l'invio degli SMS da e verso tutti gli operatori, il colloquio con la/le anagrafiche canine ed il monitoraggio del traffico, con una previsione di spesa di € 50.000,
- strumenti per i controlli (lettori microchip) in numero tale da dotare tutti i mezzi di servizio territoriale dell'ente partecipante, con un contributo del 100% della spesa preventiva e nei limiti di un fondo di 225.000 euro; ipotizzando il costo per lettore pari a € 150 (eventuale possibilità di sfruttare le opportunità di impiego della Centrale Regionale Acquisti per ottenere prezzo più vantaggioso), il numero preventiva-

Banca Dati Sanitaria Farmaceutica VDA Net

bile di lettori è di 1500 circa; il finanziamento di tale iniziativa è da reperire, eventualmente mediante il finanziamento statale dell'esercizio 2009, ancora da introitare,

- l'implementazione dei fondi dei sistemi premianti ed incentivanti del personale, previsti contrattualmente dai rispettivi CCNL, per gli obiettivi indicati e in relazione ai risultati numerici raggiunti dai singoli operatori, nei limiti di un fondo di € 50.000.

Indicatori e verifica

Per verificare il raggiungimento dell'obiettivo regionale di incremento delle iscrizioni in seguito alle azioni declinate, è necessario partire dal dato medio di base delle iscrizioni in anagrafe in un anno. Ponendo come relativamente costante il numero di cani presente in Regione (decessi pari a nuovi nati), si rileva in ACR il numero dei nuovi iscritti di età inferiore all'anno (numero che descrive quanto già avviene ora in assenza degli interventi del piano - dato fornito da ACR). Le iscrizioni ulteriori a tale dato, sono da considerare come risultato delle azioni del piano.

3.2. Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)

Analisi della situazione

1. Cosa è un Ufficio Diritti Animali (U.D.A.)

L'accresciuta sensibilità verso gli animali, la maggiore concentrazione di essi nei luoghi urbani e la proliferazione delle leggi in materia, hanno fatto sì che sempre più amministrazioni, comunali e provinciali, abbiano scelto di impegnarsi maggiormente per rispondere sia alle esigenze dei cittadini umani che quelle dei «non umani», gli altri animali. È aumentata sempre più l'attenzione e gli studi verso la cosiddetta «fauna urbana» e è raggiunta una conoscenza di tale realtà che può fornire agli Enti interessati le basi per poter mettere in atto misure tese alla salvaguardia della biodiversità sia al consolidarsi di un equilibrio duraturo nell'ecosistema urbano, con azioni programmate che vadano oltre i semplici interventi di emergenza.

Negli ultimi anni, le amministrazioni locali più all'avanguardia hanno scelto di affidare la gestione di queste problematiche a strutture create su misura: gli Uffici per i Diritti degli Animali. Roma è la prima città che, dal 1994, ha istituito un ufficio che si occupa esclusivamente delle politiche dei diritti animali, con l'obiettivo di diffondere una cultura animalista rivolta a modificare il rapporto esistente tra uomo ed animali sul territorio urbano, per migliorarne la convivenza. Negli ultimi anni, molte altre città e province come Milano, Napoli, Firenze, Bologna e Venezia si sono dotate di un ufficio di questo tipo; inoltre la legge regionale prevede espressamente che gli enti locali possano dotarsene.

Ad oggi non esiste un censimento degli U.D.A., ma sono circa 50 gli enti locali in Lombardia che si sono organizzati con questo servizio.

2. Finalità degli U.D.A.

Le finalità di questo ufficio sono quelle di esercitare le competenze che la l.r. 33/2009 affida agli enti locali in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo, in coerenza con gli obiettivi della legge stessa.

Sinteticamente, l'U.D.A. ha il compito di comunicare i diritti degli animali per costruire, sostenere e gestire una nuova relazione tra cittadini e istituzioni. L'U.D.A. non deve essere un servizio estemporaneo, bensì deve essere basato sulla continuità, con una diretta relazione con i cittadini.

3. Organizzazione tipo di un Ufficio Diritti Animali

L'Ufficio Diritti Animali è strutturato preferibilmente secondo il seguente modello organizzativo:

- Back Office (preparazione della modulistica, raccolta, gestione e organizzazione delle informazioni, gestione delle tecnologie informatiche web/mail)
- Front Office (sportello con interfaccia diretta e visibile tra cittadini e amministrazione per fornire informazioni, accogliere domande, attivare procedure, spiegare opportunità).

Può essere gestito da personale del Comune e può collaborare con associazioni di cui all'art. 120 della l.r. 33/2009, oppure essere esternalizzato alle stesse associazioni.

Il servizio U.D.A. può essere attivato anche tra più Comuni e/o Comunità Montane, possibilmente anche sulla base dell'associazionismo intercomunale, nelle due forme di gestione associate dei servizi comunali: l'unione di Comuni lombarda e la Comunità Montana (titolo III, l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi

comunalità» pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27, 1° Suppl. Ord. del 30 giugno 2008).

I costi di gestione sono almeno in parte compensati dall'aumento delle adozioni di cani e dalla conseguente riduzione delle spese di mantenimento.

4. Ambiti minimi d'intervento

UDA Comunali:

Riguardano le competenze che la legge regionale 33/2009 affida ai Comuni:

- Predisposizione di **strutture di ricovero** con funzioni di canile sanitario e di canile rifugio
- Prestazione del **servizio di ricovero** anche mediante convenzioni con enti pubblici, associazioni, cooperative sociali
- Sportello per anagrafe canina (aggiornamento variazioni anagrafiche) e **Campagne informative**
- **Prevenzione e accertamento infrazioni** previste, mediante la Polizia Locale
- **Rilascio delle autorizzazioni** al funzionamento per le strutture adibite a ricovero degli animali d'affezione
- Stipula di **accordi di collaborazione** con privati e associazioni per la gestione e il censimento delle **colonie feline**, d'intesa con le ASL
- Istituzione **fondo sterilizzazioni** di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza.

UDA Provinciali:

Riguardano le competenze che la legge regionale 33/2009 affida alle Province:

- l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 120, della l.r. n. 33/2009, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Piano regionale, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e gli enti locali;
- **promozione mappatura situazione esistente**, per la prevenzione del randagismo;
- **raccolta delle istanze** di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati che sollecitano interventi, informazioni o coordinamenti operativi;
- **coordinamento delle associazioni** iscritte al registro provinciale del volontariato.

5. Ulteriori ambiti d'intervento

I compiti, le iniziative e gli interventi propri di un Ufficio Diritti Animali comunale e provinciale possono essere ulteriormente ampliati, con servizi di informazione ed aiuto ai cittadini e con attività rivolte alla promozione del benessere animale.

6. Indicatori di verifica dell'attività svolta da un U.D.A.

Ogni amministrazione ha la possibilità di verificare la qualità del servizio svolto dalla propria struttura U.D.A., facendo riferimento a questi parametri indicativi:

- ore di apertura dello sportello al pubblico (Comuni)
- campagne di adozione effettuate (Comuni)
- diminuzione dei cani ospiti del rifugio (Comuni)
- mappatura delle colonie feline (Comuni)
- campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza (Comuni e Province)
- campagne di educazione nelle scuole (Comuni e Province)
- corsi di formazione per volontari (Province)
- mappature canili e rifugi, ricognizioni, raccolte dati (Province).

OBBIETTIVO REGIONALE

Incrementare la presenza di Uffici Diritti Animali nei Comuni e nelle Province lombarde.

Azioni

U.D.A. Provinciali (Azione 1)

Per incentivare la realizzazione di U.D.A. è utile investire prioritariamente sull'istituzione di tali strutture nelle Province; gli U.D.A. istituiti presso le Province hanno il compito di promuovere analoghe strutture nei Comuni del proprio territorio, coordinare gli U.D.A. comunali e tramite lo studio della mappatura della situazione esistente, collaborare con la Regione per l'ottimizzazione dello stanziamento dei fondi disponibili per la attuazione della l.r. n. 33/2009.

L'obiettivo triennale è l'attivazione di U.D.A. in tutte le 12 province della regione.

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

U.D.A. Comunali (Azione 2)

I Comuni, singoli o associati e le Comunità Montane potranno usufruire direttamente dei finanziamenti disponibili.

L'obiettivo triennale è l'attivazione di U.D.A. in almeno 100 Comuni della regione, almeno 4 per provincia.

Formazione del personale (Azione 3)

Il personale dipendente e non, degli U.D.A. delle Province e dei Comuni, dovrà partecipare a corsi formativi e di aggiornamento, in materia di diritti degli animali e normativa sul benessere animale, finalizzati a migliorarne l'attività.

(Vedi Area 1 - Educazione, progetti)

Finanziamento

Il finanziamento per l'attuazione del presente intervento è stabilito in 500.000 euro, di seguito ripartito.

U.D.A. Provinciali (Azione 1)

Per l'avvio di nuovi U.D.A. l'ammontare del contributo a fondo perduto di €100.000,00 verrà ripartito in base alle richieste delle province, fino a un massimo di € 25.000,00 per ogni singolo progetto.

U.D.A. Comunali (Azione 2)

Per ogni singolo progetto l'ammontare del contributo a fondo perduto di € 400.000,00 verrà ripartito in base alle richieste dei Comuni fino a un massimo di € 12.000,00, per l'avvio di nuovi U.D.A., e fino a un massimo di € 8.000,00, per quelli esistenti.

La Regione finanzia i costi di avviamento e di dotazione strutturale specifica degli Uffici e le prime iniziative di promosse agli U.D.A.

Vincoli per l'accesso al bando:

- Impegno da parte dell'ente interessato, al mantenimento anche con proprie risorse del servizio U.D.A. per almeno 5 anni.
- Obbligo di partecipazione a corsi di formazione per il personale dipendente e non, operante nell'U.D.A.

Valutazione dei progetti:

I singoli progetti saranno esaminati e valutati sulla base dei seguenti requisiti:

- Assegnazione di personale dipendente
- Collaborazione con associazioni di cui alla l.r. n. 33/2009
- Percentuale di autofinanziamento
- Conformità alle indicazioni minime di organizzazione tipo e ambiti minimi di intervento.

Indicatori e verifica

Per verificare il raggiungimento dell'obiettivo regionale di incremento degli U.D.A. è necessario partire da un censimento delle strutture attive presso i Comuni e le Province della Lombardia, al momento dell'approvazione del presente Piano Triennale.

È altresì utile una verifica delle modalità organizzative e strutturali delle strutture esistenti al fine di rilevare i seguenti dati:

- gestione diretta da parte della P.A.;
- gestione in convenzione con associazioni di volontariato;
- tipologia servizi offerti.

3.3. Canili

Analisi della situazione

Gli animali d'affezione devono essere adeguatamente ricoverati in apposite strutture, nel momento in cui vengono presi in carico dalla Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalle vigenti norme.

Per poter essere adeguatamente ricoverati, gli animali devono:

- vivere in strutture idonee;
- essere governati con la massima attenzione al loro benessere psico-fisico;
- avere opportunità di adozione.

A tale fine ai Comuni compete la predisposizione delle strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, così come la prestazione del servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti. Alla ASL compete il servizio di ricovero sanitario, nei tempi e modi previsti dalla l.r. n. 33/2009.

Ogni Comune dovrebbe dunque dotarsi di una propria struttura. Quando ciò non può avvenire, può consorzarsi con altri Comuni o appoggiarsi a strutture già esistenti pubbliche o priva-

te. Allo stesso modo, il servizio di ricovero può essere esternalizzato ad associazioni, cooperative sociali o privati.

Tutte le strutture adibite a canile sanitario e canile rifugio presenti in Lombardia risultano registrate nella banca dati dell'ACR e sono in numero complessivo di 114, così ripartite:

	Sanitario	Rifugio
BG	1	7
BS	1	9
CO	1	6
CR	2	3
LC	1	2
LO	0	5
MI	10	22
MN	4	5
PV	4	11
SO	1	1
VA	5	13
	30	84

30 canili sanitari ASL, di cui:

- 17 di proprietà di Comuni o ASL
- 13 di proprietà di privati

Proprietà	Sanitario	Rifugio
ASL	5	0
Comune	12	23
Associazione	0	13
Privato	13	31
Non det.	0	17

84 canili rifugio, di cui:

- 23 di proprietà dei Comuni
- 31 di privati
- 13 di associazioni.

Tutte le province hanno a disposizione nel proprio territorio uno o più canili sanitari, tranne Lodi, che si avvale di una struttura in provincia di Milano.

In tutte le province sono presenti canili rifugio. L'ACR consente di inserire, per ogni canile rifugio, i Comuni con cui è convenzionato.

L'esigenza di costruire nuovi canili rifugio è difficilmente rilevabile in modo oggettivo. In Lombardia inoltre non sussiste un'emergenza pari a quella presente in altre regioni, dove tali strutture mancano del tutto o sono gravemente insufficienti. È invece probabile che numerose strutture esistenti richiedano interventi straordinari di manutenzione o di ristrutturazione, anche per adeguarsi ai requisiti previsti dal r.r. n. 2/2008. Anche quest'ultima fattispecie è tuttavia difficilmente accertabile a priori.

La necessità di avere canili nuovi può quindi essere interpretata come una risposta alla carenza di strutture prossime ai Comuni, che attualmente si devono necessariamente rivolgere a strutture lontane: tale situazione è abbastanza tipica delle zone di montagna. In altri casi invece risulta più conveniente costruire una struttura nuova, piuttosto che ristrutturarne una esistente.

Occorre inoltre tenere conto che, con il consolidamento delle iniziative già in corso per la prevenzione del randagismo (identificazione, sterilizzazione, adozione, educazione), il numero degli animali ricoverati nei canili rifugio sarà destinato progressivamente a diminuire.

A conferma di questa constatazione sono ora disponibili i dati del 2008 dell'ACR, dai quali si desume che il numero di cani in ingresso nei canili rifugio (circa 5.600) è leggermente inferiore al numero di cani in uscita dagli stessi canili (circa 5.800).

Un altro fenomeno da considerare riguardo le dinamiche della popolazione canina in ingresso nei rifugi, consiste nell'aumento della tipologia dei cani riferibile a soggetti difficilmente adottabili, in quanto appartenenti alle razze più «difficili» (es. pitbull).

OBIETTIVO REGIONALE

Realizzazione di strutture pubbliche (canili sanitari e canili rifugio), prioritariamente tramite ristrutturazione di quelle esistenti o in alternativa tramite costruzione di nuove strutture, dove necessario, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione;
- ottimizzare la gestione dei cani senza proprietario e ospitati

Banca Dati Sanitaria Farmaceutica VDA Net

in rifugi a spese delle amministrazioni comunali, con l'obiettivo di incentivarne l'adozione in famiglia;

- monitorare, per il tramite dell'ACR, l'effettivo adempimento dei Comuni all'obbligo di predisporre le necessarie strutture deputate alla funzione di canile sanitario e canile rifugio e con quali modalità vengono gestiti (tramite associazioni, cooperative sociali, privati);
- garantire la continuità ed il miglioramento della qualità dei servizi, nonché l'economicità, anche sulla base dell'associazionismo intercomunale, nelle due forme di gestione associata dei servizi comunali: l'Unione di Comuni e la Comunità Montana.

Per ovviare alla carenza di canili, che in determinate aree è particolarmente sentita, accanto alla realizzazione di strutture pubbliche, in base al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera b) della l.r. n. 33/2009, la Regione intende sostenere anche i progetti proposti dagli enti locali che intendono far fronte alla necessità mediante convenzioni con associazioni che si fanno carico delle attività finalizzate alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, di cui all'art. 120 della l.r. n. 33/2009.

Azioni

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, si rende necessario il finanziamento dei lavori di risanamento o di realizzazione di nuove strutture, che dovranno essere conformi ai parametri minimi strutturali disposti nel Regolamento regionale 2/2008. La valutazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo progetto che parteciperà ai bandi per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione/costruzione, dovrà fare riferimento ai vincoli d'impiego di cui al presente documento.

Finanziamento

La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione degli interventi ammonta a 3.250.000,00 euro, suddivisa in:

- 750.000,00 euro per il cofinanziamento di interventi di risanamento delle strutture pubbliche esistenti, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singola struttura,
- 1.500.000,00 euro per il cofinanziamento di interventi di realizzazione di nuove strutture pubbliche, fino ad un massimo di 150.000,00 euro per singola struttura,
- 1.000.000,00 euro per il cofinanziamento di interventi di risanamento di strutture esistenti o di realizzazione di nuove strutture, mediante convenzioni con associazioni, iscritte nel registro regionale, ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera b) della l.r. n. 33/2009. Il cofinanziamento non può superare, per singolo progetto, l'importo di 50.000,00 euro per il risanamento e di 150.000,00 euro per la realizzazione di nuove strutture.

Vincoli d'impiego

Beneficiari: Comuni, singoli o associati, Comunità Montane.

Destinazione dichiarata per almeno 10 anni dal collaudo.

Prioritari sono considerati quegli interventi che migliorino la disponibilità di strutture di ricovero in aree geografiche che ne sono prive.

Criteri per la graduatoria:

- progetto (fasi e tempi di realizzazione)
- disponibilità immediata terreno
- numero di cani catturati all'anno nel Comune/Comuni negli ultimi tre anni
- numero di cani dati in adozione all'anno nel Comune/Comuni negli ultimi tre anni
- numero di canili di proprietà dei Comuni esistenti nella provincia e loro capacità
- ambito territoriale interessato (densità strutture presenti sul territorio) associazione di Comuni
- canile già esistente, ma non ristrutturabile (per localizzazione, eccessiva fatiscenza ... etc.)
- economicità ed efficienza (partecipazione ai costi, reperimento altre fonti di finanziamento).

Viene demandata alla Giunta regionale l'adozione degli atti per la presentazione dei progetti di risanamento o di realizzazione di nuove strutture per il ricovero degli animali d'affezione catturati o raccolti.

Indicatori e verifica

Numero di progetti presentati / numero nuovi canili o canili ristrutturati.

Tab. 1 - Aree di intervento, progetti finanziabili, finanziamenti

INTERVENTI	TEMATICHE PER AREA	BORSA PROGETTI FINANZIABILI	TOT. Finanziamento /Cofinanziamento (1) (€)	Max finanziamento /cofinanziamento (1) a progetto (€)
1 - EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILE	1.1 Educazione formale (scuole)	1.1.1. Progetti di educazione sanitaria e zoofile per gli alunni di elementari e medie e per Progetti formativi per docenti (di scuole elementari, medie)	450.000,00	30.000,00
	1.2 Educazione informale (cultura sociale)	1.2.1 Sito web dedicato 1.2.2 Produzione materiale informativo	0,00 150.000,00	0,00
	1.3 Educazione non-formale (Corsi qualificazione e formazione)	Volontari del no-profit Operatori volontari, delle associazioni ex art. 120 l.r. n. 33/2009 Guardie zoofile volontarie, delle associazioni ex art. 120 l.r. n. 33/2009	60.000,00 60.000,00	2.000,00 3.000,00
2 - CONTROLLO DEMOGRAFICO	2.1 Sterilizzazioni	Dipendenti pubblici Personale pubblico operante in canili, UDA, Polizia Locale, ASL, sportelli Anagrafe canina	70.000,00	2.000,00
		Cittadini Proprietari di animali (corsi per proprietari di cani, per conseguimento «Attestato» v. Ord. Min. Sal. 3 marzo 2009)	110.000,00	2.000,00
		2.1.1 Contributo per sterilizzazione cani nei canili 2.1.2 Contributo per sterilizzazione gatti di colonia 2.1.3 Contributo per sterilizzazione cani e gatti di proprietà	900.000,00 400.000,00 100.000,00	v. TAB. di riferimento v. TAB. di riferimento v. TAB. di riferimento
3 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	3.1 Anagrafe Canina	3.1.1 Piattaforma S.M.S.	49.800,00	49.800,00
		3.1.3 Incentivi e formazione per il personale incaricato dei controlli	50.000,00	5.000,00
		3.2.1 Incentivi per U.D.A. provinciali nuova attivazione	100.000,00	25.000,00
	3.2 U.D.A.	3.2.2 Incentivi per U.D.A. comunali nuova attivazione esistenti	400.000,00	12.000,00 8.000,00
		3.3 Risanamento/costruzione canili pubblici	750.000,00	50.000,00
		3.4 Risanamento e costruzione canili in convenzione	1.500.000,00 1.000.000,00	150.000,00 150.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO PIANO TRIENNALE 2010/2012			6.149.800,00	1.439
3.1.2 Fornitura leffori microchip (1)			215.850,00	

(1) Finanziamento per l'acquisto di 1 lettore microchip per ognuno dei 1439 Comuni. I costi non sono coperti dal fondo disponibile; la copertura di questo intervento può essere ottenuta o riducendo le altre voci, oppure con il finanziamento statale 2009

Tabella 2 – Suddivisione finanziamenti per area d'intervento

1 - EDUCAZIONE SANITARIA E ZOOFILA	1.1 Educazione formale (scuole)	€ 450.000,00	€ 900.000,00
	1.2 Educazione informale (cultura sociale)	€ 150.000,00	
	1.3 Educazione non-formale (Corsi di qualificazione e formazione)	€ 300.000,00	
2 - CONTROLLO DEMOGRAFICO	2.1.1 Sterilizzazione cani nei canili	€ 900.000,00	€ 1.400.000,00
	2.1.2 Sterilizzazione gatti di colonia	€ 400.000,00	
	2.1.3 Sterilizzazione cani e gatti di proprietà	€ 100.000,00	
3 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	3.1 Anagrafe Canina	€ 99.800,00	€ 3.849.800,00
	3.2 U.D.A.	€ 500.000,00	
	3.3 Risanamento/costruzione canili pubblici	€ 2.250.000,00	
	3.4 Risanamento e costruzione canili in convenzione con associazioni, ex art. 108, comma 1, lettera b)	€ 1.000.000,00	
TOTALE			€ 6.149.800,00

ALLEGATO A**Criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie feline**

Sono di seguito riportati tutti gli indicatori utili per conoscere in modo più approfondito il fenomeno dell'abbandono dei cani della formazione delle colonie feline.

Criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani**1. Indicatore → quantità animali esistenti**

- n. cani iscritti in anagrafe (distinzione tra microchip e tatuaggio)
- n. cani presenti nei canili (distinguere tra sanitari, rifugio, zoofili, amatoriali)
- n. cani presenti negli allevamenti
- n. cani presenti in esercizi commerciali (fissi e ambulanti)

2. Indicatore → modalità di reperimento di un cane da parte dei cittadini

- n. cani adottati in canile
- n. cani acquistati in negozio
- n. cani acquistati in allevamento

3. Indicatore → strutture adibite a ricovero cani

- n. canili sanitari
- n. canili rifugio proprietà di enti locali
- n. canili rifugio proprietà di privati
- n. canili privati gestiti in collaborazione con associazioni
- n. canili zoofili
- n. canili amatoriali
- n. pensioni
- n. allevamenti

4. Indicatore → attività di ogni singola struttura (canile sanitario o rifugio)

- capacità massima della struttura
- gestore della struttura (personale del Comune/volontari di associazioni/personale privato/..)
- presenza di un'associazione di volontariato nella struttura
- n. di animali entrati in canile per ogni anno di attività
- n. dei cani riaffidati al proprietario nell'ultimo anno
- n. dei cani dati in adozione per ogni anno di attività
- età media degli animali dati in adozione
- n. dei cani dati in adozione e poi rientrati in canile per ogni anno di attività
- numero di cani deceduti per ogni anno di attività
- età media di cani presenti in ciascuna struttura
- patologie più comuni
- vaccinazioni e profilassi effettuate
- percentuale di sterilizzazioni effettuati per ogni anno di attività
- apertura al pubblico
- percorsi di recupero caratteriale per cani problematici
- n. di interventi su cani feriti
- attività di socializzazione con persone e/o altri animali

5. Indicatore → cause di entrata dei cani nei canili

- n. di cani oggetto di sequestro per ogni anno di attività
- n. cani vaganti accalappiati nell'anno in corso

- n. cani ceduti dal proprietario nell'anno in corso

6. Indicatore → educazione al rispetto degli animali

- tipologia e frequenza degli interventi educativi promossi nelle scuole dagli enti competenti (Comuni, Province, Regione) e dalle associazioni di volontariato
- tipologia e frequenza degli interventi di sensibilizzazione della popolazione
- tipologia e frequenza degli interventi di formazione del personale/volontari operanti nelle strutture di ricovero

• Criteri per l'analisi della formazione di colonie urbane di gatti liberi**1. Indicatore → quantità animali esistenti**

- dati censimento colonie feline
- n. gatti iscritti in anagrafe (per i gatti liberi tramite il censimento delle colonie, e per i gatti di proprietà anche se non obbligatorio)

2. Indicatore → gestione colonie feline

- presenza linee operative sui criteri di riconoscimento delle colonie feline
- presenza accordi di collaborazione con ass.ni/privati per cattura gatti liberi
- soggetto erogatore del servizio di sterilizzazione delle colonie (ASL/Medici veterinari libero professionisti)
- numero di interventi su gatti feriti
- soggetto incaricato della cattura dei gatti liberi e successiva reintroduzione nel proprio habitat
- dove viene effettuata la degenza post-operatoria (struttura ASL; clinica veterinaria privata; reparto degenza associazione protezionista; altro ...)
- presenza di aree delimitate o segnalate indicanti la presenza di una colonia felina

3. Indicatore → modalità di reperimento di un gatto da parte dei cittadini

- n. gatti adottati in gattili/canili
- n. gatti acquistati in negozio
- n. gatti acquistati in allevamento

4. Indicatore → strutture adibite a ricovero gatti

- n. gattili (comunali/privati)
- canili

5. Indicatore → attività di ogni singola struttura

- capacità massima della struttura
- gestore della struttura (personale del Comune/volontari di associazioni/personale privato/..)
- presenza di un'associazione di volontariato nella struttura
- n. di animali entrati in gattile per ogni anno di attività
- n. dei gatti riaffidati al proprietario nell'ultimo anno
- n. dei gatti dati in adozione
- età media degli animali dati in adozione
- n. dei gatti dati in adozione e poi rientrati in gattile/canile per ogni anno di attività
- numero di gatti deceduti per ogni anno di attività
- età media di gatti presenti in ciascuna struttura
- patologie più comuni

Serie Ordinaria N. 51 - 20 dicembre 2010

- vaccinazioni e profilassi effettuate
- percentuale di sterilizzazioni effettuati per ogni anno di attività
- apertura al pubblico
- n. di interventi su gatti feriti

6. Indicatore → cause di entrata dei gatti nei gattili

- n. di gatti oggetto di sequestro per ogni anno di attività
- n. di gatti rinvenuti abbandonati nell'anno in corso
- n. di gatti ceduti dal proprietario nell'anno in corso
- n. di gatti di colonie libere, ricoverati per cure nell'anno in corso

ALLEGATO B: Tariffe sterilizzazione proposte da FNOVI e ANMVI

Tariffario	€ (IVA ed ENPAV comprese)
Gatto maschio	90,00
Gatta femmina	150,00
Cagna femmina fino a 10 kg	190,00
Cane maschio fino a 10 kg	140,00
Cane femmina da 10,1 kg a 25kg	220,00
Cane maschio da 10,1 kg a 25kg	170,00
Cane femmina da 25,1 a 40 kg	270,00
Cane maschio da 25,1 a 40 kg	200,00
Cane oltre 40 kg femmina	320,00
Cane maschio oltre 40 kg	240,00

ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

UR20100115

(2.4.0)

D.d.s. 9 dicembre 2010 - n. 12919

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2011 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica nella misura del tasso di inflazione programmata

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE TRIBUTI REGIONALI

Visto il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» ed, in particolare, l'art. 35 relativo alle modalità di determinazione del canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) con il quale lo Stato ha disposto, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative a:

- comma 1, lettera i) – gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- comma 1, lettera g) polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo dell'acqua a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ed in particolare gli articoli 3 e 34;

Visto l'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale»;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2003, n. 26, ed in particolare gli articoli 44, comma 1, lettera c) e 52 comma 4;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la d.g.r. n. 6/41315 del 5 febbraio 1999 «Prime modalità per

la riscossione dei canoni di concessione per l'uso dei beni del demanio idrico»;

- la d.g.r. n. 7/5245 del 22 giugno 2001 «Modalità per la riscossione dei canoni e per la determinazione ed il versamento del deposito cauzionale relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche»;

- la d.g.r. n. 8/962 del 27 ottobre 2005 «Determinazione dei canoni per l'uso di acque pubbliche a decorrere dall'anno 2006»;

- il d.d.u.o. 31 ottobre 2006, n. 12171 «Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2007 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica e a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata»;

- la d.g.r. n. 8/5775 del 31 ottobre 2007 «Determinazione dei canoni per l'uso delle acque pubbliche per l'anno 2008»;

- il d.d.s. n. 13367 del 19 novembre 2008 «Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2009 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica e a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata»;

- il d.d.s. n. 13898 dell'11 dicembre 2009 «Adeguamento degli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2010 a titolo di canoni di utenza di acqua pubblica e a titolo di canoni di concessione per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato (canoni regionali di polizia idraulica) nella misura del tasso di inflazione programmata»;

Vista la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 recante «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10, entro il 31 dicembre di ciascun anno e in relazione agli importi dovuti per l'anno successivo, la direzione competente procede con decreto dirigenziale all'aumento della tariffa dei canoni nella misura del tasso di inflazione programmato, limitatamente in relazione alle fattispecie per le quali non sia intervenuta una nuova determinazione della misura dei canoni fissata ai sensi del comma 5 del citato art. 6 della l.r. 10/2009 con deliberazione della Giunta regionale;

Preso atto dello schema di Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013 deliberato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2010 ed in particolare della tavola 1.4 relativa al quadro macroeconomico nella quale viene indicato per il 2011 un tasso di inflazione programmata pari all'1,5%;

Valutata la necessità, da parte del dirigente della Struttura Federalismo Fiscale e Tutela delle Entrate Tributarie, di adeguare ai sensi dell'art. 6 comma 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10, gli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2011, a titolo di canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua pubblica nella misura del tasso di inflazione programmata, aumentandoli dell'1,5%, rendendo noto che l'adeguamento in questione non si applica in relazione alle tipologie di canoni che sono state oggetto di determinazione specifica adottata con provvedimento della Giunta regionale per la medesima annualità ai sensi di quanto disposto all'art. 6, comma 5 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Decreta

1. di adeguare ai sensi dell'art. 6 comma 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10, gli importi dovuti alla Regione Lombardia per l'anno 2011, a titolo di canoni demaniali per l'utilizzo dell'acqua pubblica nella misura del tasso di inflazione programmata, aumentandoli dell'1,5% rispetto alla misura vigente nell'anno 2010;

2. di approvare l'allegata tabella A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, a titolo ricognitivo, gli importi unitari dei canoni demaniali per l'uso dell'acqua pubblica per l'anno 2011 già rivalutati dell'1,5% rispetto alla misura vigente nell'anno 2010;

3. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della Struttura
Gestione Tributi Regionali:
Danilo Musumeci